



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

DECISIONE

Nel procedimento FIG – PD 29S/19 – ALBERTO TRINCA – FELICE CATALDI – ANDREA LICO

II GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE – LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA, SUD-SICILIA

CONSIDERATO

Il rapporto informativo a carico del signori Trinca, Cataldi e Lico proveniente dal Golf Club Castelgandolfo sottoscritto dagli arbitri Pietro Fomez e Marco Cerilli relativo alla gara del 26/06/19 denominata "MidWeek Challenge" che si è svolta presso il suddetto Golf Club;

RILEVATA

La propria competenza a decidere;

RILEVA

Per quanto di competenza la pratica risulta ampiamente istruita e può essere decisa senza necessità di tenere udienza allo stato degli atti. Nessuno dei tesserati ha richiesto di essere ascoltato dal Giudice.

Il procedimento prende le mosse da un dettagliato ed analitico rapporto informativo redatto dagli organi del circolo ed in particolare dal sig. Pietro Fomez che nella veste di Arbitro Federale era deputato al controllo dello svolgimento della gara. Il rapporto informativo nella parte rilevante descrive i fatti oggetto del procedimento nei seguenti termini:

"Da un controllo effettuato sul campo durante lo svolgimento della competizione da parte dell'Arbitro Regionale Pietro Fomez tessera n.151184 è stata riscontrata una difformità tra i colpi contati dal medesimo e quelli riportati dallo score dai giocatori sopraindicati [ndr Lico, Trinca e Cataldi], nello specifico alle buche 5-8-11-13-15.

Buca 5, il giocatore Trinca segna 7 contro la X che avrebbe dovuto segnare per aver fatto 11 colpi con immissione di palla in gioco.

Il giocatore Cataldi segna 7 anziché 11, con il 7° colpo non era ancora in green.

Via di Villa Emiliani, 24
00197 - Roma
cierip@ciericrocenzi.it
Tel. 06-8072279
Fax. 06-92942946

Il giocatore Lico segna il numero corretto di colpi e cioè 7.

Buca 8 il giocatore Cataldi segna 6 colpi anziché 8.

Il giocatore Trinca segna 6 anziché 9 colpi, con il 5° colpo era almeno a 120 metri dal green.

Il giocatore Lico segna 5 colpi anziché 7, il 5° colpo era un approccio al green.

Il giocatore Lico segna 5 colpi anziché 7, il 5° colpo era un approccio in green.

Buca 11 il giocatore Trinca segna 6 colpi anziché 9.

Il giocatore Cataldi segna 5 anziché 7; il giocatore Lico segna 6 anziché 8

Buca 13 il giocatore Cataldi segna il numero corretto dei colpi 6.

Il giocatore Lico segna 5 anziché 8 quindi X visto che era arrivato vicino alla buca ed ha trascinato la palla via dalla buca senza imbucare in quanto non aveva realizzato punti

Il giocatore Trinca segna 5 anziché 8 colpi.

Da segnalare inoltre che alla buca 15 il sig. Cataldi era seduto sul golf cart senza aver terminato la buca mentre i giocatori Lico e Trinca continuavano a giocare.

Il risultato della buca avrebbe quindi essere X; sullo score del Sig. Cataldi viene riportato un punteggio di 6 colpi, risultato corretto e controfirmato dal marcatore Sig. Lico.

Il giocatore Cataldi totalizza 39 punti, il giocatore Lico 38 punti ed il giocatore Trinca 33 punti.

A fine gara i giocatori sono stati convocati in Segreteria dal Comitato di gara permanente del Circolo dal Sig. Fomez Pietro e Sig. Marco Cerilli tessera n.140374 anch'esso Arbitro Zonale e membro del comitato di gara permanente.

Dopo un controllo effettuato insieme ai giocatori delle buche in questione è emerso che i giocatori hanno ammesso i loro errori ricostruendo insieme le buche, pertanto il Comitato di gara del circolo provvedeva alla squalifica dei 3 giocatori per alterazione dello score secondo la Reg. 3-3b (3)."

Il referto è dettagliato e risulta oltremodo credibile per le modalità con le quali è stato redatto ed acquisito agli atti. I fatti contestati risultano da una percezione diretta dell'arbitro Fomez, che si ritiene essere particolarmente competente per il tipo di controlli effettuati. Gli errori ed omissioni contestati ai tesserati sono plurimi, simili tra loro e finalizzati ad alterare il risultato della gara.



Il referto riporta poi esplicitamente che i tesserati al termine della gara, di fronte alle contestazioni dei signori Fomez e Cerilli hanno riconosciuto di aver sbagliato nel riportare il numero di colpi. Non vi sono elementi per dubitare sulla veridicità di quanto riportato sul punto dagli arbitri; ciò conferma che anche nella immediatezza dei fatti i tesserati non hanno saputo fornire delle spiegazioni plausibili relativamente ai gravi errori commessi nella redazione degli *scores* di gara.

Vale la pena evidenziare che il sig. Lico in data 09 luglio 2019 ha fatto pervenire agli Organi di Giustizia una comunicazione per posta elettronica con delle difese estremamente vaghe e generiche. Infatti il sig. Lico non è entrato nel merito degli illeciti contestati a lui ed ai compagni di gioco, ha solo sollevato delle generiche contestazioni accennando ad un "complotto" ai suoi danni, di cui tuttavia non ha saputo indicare le motivazioni e soprattutto non ha fornito alcuna prova sulla esistenza di un "complotto" ai danni dei tesserati. La difesa del sig. Lico sul punto non appare fondata.

I tesserati Trinca e Cataldi non hanno articolato difese e non hanno inteso contestare in alcun modo il referto dell'arbitro Fomez.

In considerazione di quanto sopra lo scrivente ritiene che i fatti illeciti contestati come riportati nel rapporto arbitrale sono stati commessi dai tesserati Alberto Trinca, Felice Cataldi ed Andrea Lico.

Le modalità delle azioni ed omissioni e soprattutto la pluralità degli illeciti posti in essere è prova sufficiente per ritenere volontari gli illeciti disciplinari posti in essere dai tesserati.

Risulta accertata allo stato degli atti l'infrazione alla regola prevista dall'art. 4 del Regolamento di Giustizia posta in essere dai signori Trinca, Cataldi e Lico i quali al termine della gara hanno consegnato degli *score cards* con dei punteggi non veri per le buche 5, 8, 11, 13 e 15. L'illecito è stato volontario.

Il Giudice ritiene congruo applicare la sanzione della squalifica temporanea nella misura di mesi 18 in considerazione della gravità degli illeciti disciplinari commessi dai giocatori (art. 17 lettera c) Regolamento).



PQM

I tesserati Alberto Trinca, Felice Cataldi e Andrea Lico sono squalificati temporaneamente per il periodo di 18 (diciotto) mesi, con la perdita del diritto di partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito della FIG per il periodo sopra indicato.

Così deciso in Roma il 29/07/19.

Si comunichi.

In fede

Avv. Paolo Cieri

Giudice Sportivo Territoriale

